



**LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
I^A SEZIONE**

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

1. DOTT. **FRANCESCO ABATE** **PRESIDENTE**
2. DOTT. **FABIO MAIONE** **CONSIGLIERE**
3. DOTT. **MARIA GRAZIA ZATTONI** **CONSIGLIERE REL.**

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sul reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Rovereto in data 21.5.2009 emessa in sede di ricorso avverso il diniego di visto per ricongiungimento familiare ex art 30 6 co. del D lgs 25 luglio 1998 n286, proposto con ricorso depositato in data 19.6.2009

DA

**MINISTERO DEGLI ESTERI - CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
DI CASABLANCA**

Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici è per legge domiciliato

- Reclamante -

CONTRO

Rappresentato e difeso dall'avv. Svetlana Turella

In forza di mandato a margine del ricorso avverso il diniego di visto
per ricongiungimento datato 18.2.2009

— reclamato—

§§§§§§

La Corte


Letti gli atti,

sciogliendo la riserva,

premesso che il Ministero reclamante si duole del provvedimento del
Tribunale di Trento che ha accolto il ricorso avverso il provvedimento
di diniego del rilascio di visto di ingresso ai fini del ricongiungimento
familiare in favore della minore

adottato dal Consolato Generale d'Italia di Casablanca ;

che il reclamante contesta in primo luogo la rilevanza e riconoscibilità
degli effetti della Kafalah c.d. consensuale ai fini dell'applicazione
dell'art. 29 comma 2 del D lgs 286/98 e deduce in secondo luogo la
insussistenza del requisito dello stato di abbandono, condizione
essenziale prevista dalla legge per l'affidamento, essendo padre e
madre della minore viventi e con due figli a carico;



WR

osservato, quanto al primo profilo di doglianza, che il Ministero reclamante nega la riconoscibilità in Italia dell'istituto della kafalah c.d. consensuale rilevando: che l'ordinamento marocchino ha disciplinato con legge ad hoc l'istituto della Kafalah non contemplando l'istituto della kafalah c.d. consensuale e disponendo che l'unico organo competente a decidere in merito all'affidamento di un minore marocchino è il Tribunale di prima istanza della circoscrizione di residenza del bambino; che la kafalah c.d. consensuale va quindi considerata come non conforme all'ordinamento marocchino e quindi non riconoscibile nel nostro ordinamento; che omologazione del tribunale non conferisce all'atto il valore di una sentenza né comporta alcuna verifica della esistenza di una situazione di abbandono del minore affidato;

2 ritenuto che la posizione del Ministero non può essere condivisa; rilevato invero che la circostanza che la legislazione marocchina abbia disciplinato con apposita legge il procedimento per la "Kafalah di un bambino abbandonato non rende di per sé non riconoscibile nel nostro ordinamento l'istituto della kafalah cosiddetta consensuale, istituto di diritto consuetudinario che si realizza mediante diretto accordo tra la famiglia di origine del minore e la famiglia di accoglienza e che comporta l'assunzione da parte di

WJR

quest'ultima di obblighi di custodia e di educazione e cura del minore analoghi a quelli propri degli affidatari;

rilevato in particolare che nella fattispecie, come il Tribunale ha sottolineato, e come emerge dalla lettura dell'"atto di affidamento" del

12.3.2008, la minore _____ è stata affidata

dai genitori allo zio paterno _____ ed alla di

lui moglie affinché essi *"provvedano al mantenimento della minore*

, al suo abbigliamento, alle cure

mediche, studi e tutte le spese della vita quotidiana, nonché a

prendersi cura della bambina suddetta e diventarne i responsabili

presso i servizi sanitari, scolastici, amministrativi e quant'altro in

Italia, e sottoporre la bambina agli accertamenti medici opportuni";

rilevato altresì che l'"atto di affidamento" è stato rogato da due notai

addetti alle funzioni notarili presso il Tribunale di prima istanza di

Inezgane, *"vista l'autorizzazione rilasciata dal giudice notarile*

incaricato del notariato e degli affari dei minorenni presso il Tribunale

di prima istanza di Inezgane" ed è stato successivamente sottoposto

ad omologa del giudice notarile ;

ritenuto pertanto non può essere messa in discussione la

compatibilità dell'atto con l'ordinamento giuridico marocchino;

ritenuto che la sussistenza dell'obbligo di riconoscere l'istituto della

kefalah e la valutazione della sua compatibilità ^{con} all'ordine pubblico

ISTITUTO CARRA
INIZIALE

110100

WJ2

discendono dalla circostanza che l'istituto risulta considerato da specifiche norme internazionali, ed in particolare viene ricompreso dalla Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo tra le misure di "protezione sostitutiva" accanto all'affidamento familiare ed all'adozione ;

ritenuto che avuto riguardo agli articoli 65 e 66 della legge 218 del 1995 deve quindi ritenersi la riconoscibilità dell'atto di affidamento sopra citato, essendo esclusa la sindacabilità nel merito del provvedimento di volontaria giurisdizione dell'autorità giudiziaria marocchina che ha omologato l'atto;

ritenuto altresì quanto alla possibilità che l'istituto della Kefalah possa fungere da presupposto per il ricongiungimento familiare, che la Suprema Corte ha evidenziato come per la norma dell'art 29 del D lgsi n28 del 1998 valga *" il canone ermeneutico , di chiusura, della esegesi costituzionalmente adeguata. Laddove, ove plurimi ed antagonisti , siano i valori costituzionali di riferimento (come appunto nel caso di ricongiungimento familiare, con riguardo al quale vengono in gioco da un lato, l'esigenza di protezione dei minori e dall'altro la tutela democratica dei confini dello stato), potrà considerarsi " adeguata" solo quella interpretazione della norma ordinaria che realizzi l'equo bilanciamento di tali superiori interessi, alla luce anche della scala, di valori presupposta dal costituente*

WSP

110/00

.Bilanciamento – questo- che con riguardo al TU sulle immigrazioni, la stessa Corte Costituzionale(giudice naturale in materia) ha già avuto appunto occasione di operare (in sede di controllo di legittimità di altre sue denunziate disposizioni) nel senso di una tendenziale prevalenza del valore di protezione del minore, anche in relazione al minore straniero, rispetto a quelli di difesa del territorio e contenimento dell'immigrazione (cfr sent.ze nn.198 e 205/2003);

che pertanto la Cassazione ha ritenuto non condivisibile una pregiudiziale esclusione del requisito per il ricongiungimento familiare per i minori affidati in Kefalah, posto che tale soluzione penalizzerebbe tutti i minori di paesi arabi illegittimi, orfani, o comunque in stato di abbandono per il quali la Kefalah è l'unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici ;

ritenuto che la circostanza, sottolineata dal Ministero reclamante, della insussistenza nel caso di specie di una situazione di abbandono della minore, la quale ha padre e madre vivente con altri due figli a carico, non appare idonea a escludere nel caso specifico la valorizzazione dell'istituto della Kafalah ai fini del ricongiungimento familiare;

rilevato invero che, come ha evidenziato anche il primo giudice, l'istituto del collocamento extrafamiliare di un minore affidato a parenti che se ne assumono doveri di custodia, mantenimento,



caj2

educazione e cura del tutto assimilabili a quelli di un affidatario, pur in assenza di condizioni di abbandono, deve ricondursi alla finalità di tutela del minore il cui interesse può essere più pienamente attuato in altro contesto rispetto a quello familiare, interesse prevalente su quello di contenimento dell'immigrazione;

valutato che la descritta situazione è tanto più ravvisabile nella fattispecie posto che la considerazione delle condizioni di salute della minore, quali documentate in causa e non contestate dal ministero reclamante, conferma indirettamente ma sicuramente la inadeguatezza della condizione familiare di origine a garantire la effettività della tutela della minore anche sotto il profilo della tutela della salute, alla quale invece è finalizzato l'affidamento (come fatto palese dal reiterato riferimento ad un impegno in tal senso assunto dagli zii " affidatari" della minore nell'atto di affidamento) ;

ritenuto conclusivamente che il reclamo va respinto giustificandosi, stante la peculiarità delle questioni controverse in causa, la compensazione delle spese

P.Q.M.

Respinge il reclamo proposto avverso il Provvedimento del Tribunale di Trento emesso in data 21.5.2009.

Dichiara la compensazione delle spese del procedimento

Si comunichi.

RENO
2009

R

Ren

41

Trento 1.10.2009

Il Consigliere Estensore

Dott. Maria Grazia Zattoni

Maria Grazia Zattoni

Il Presidente

Dott. Francesco Abate

Francesco Abate

Deposito in Cancelleria
il 30/10/2009

IL CANCELLIERE
(M. Fontana)

f.c. il 30/10/2009

RECEVUTO